

IL TRIBUNALE DI SASSARI

nella persona del dott. Gaetano Savona, giudice designato alla trattazione e decisione del procedimento di liquidazione del patrimonio di:

[REDACTED]
[REDACTED] residenti in Alghero e domiciliati in Sassari presso lo studio dell'avv. Stefania Marras che li rappresenta, giusta procura speciale in atti, e difende;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 6.6.2022, [REDACTED] hanno domandato di essere ammessi alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e ss., legge 3 del 2012.

Al riguardo, i ricorrenti hanno esposto di essere stati coniugati fra di loro (ma che è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio), di non essere imprenditori commerciali dal 2012, di versare in crisi da sovrindebitamento e di non poter accedere ad altre procedure concorsuali.

I ricorrenti hanno illustrato la loro situazione debitoria, rappresentando di essere esposti per complessivi [REDACTED] euro, ed hanno allegato di non essere titolari di alcun bene liquidabile, in ragione della circostanza che la casa coniugale, [REDACTED] è stata oggetto di procedura esecutiva individuale all'esito della quale il cespite è stato aggiudicato e trasferito verso il prezzo di [REDACTED] euro.

Quanto sopra esposto, [REDACTED] hanno domandato che la appena detta somma, ancora non distribuita in sede esecutiva, venisse acquisita alla procedura di liquidazione del patrimonio per essere destinata nella misura del 70% ai creditori (nel rispetto dell'ordine delle prelazioni) e per il restante 30% ai debitori al fine di consentire loro l'acquisto di una nuova abitazione.

Con decreto del 14.6.2022, il Tribunale intestato ha rilevato la sussistenza di due cause ostative all'accoglimento della domanda dei ricorrenti: **a)** l'insussistenza del presupposto di cui all'art. 7 bis, legge 3/2012, per la presentazione di una procedura di composizione della crisi familiare; **b)** l'inammissibilità di una procedura di liquidazione che non preveda l'integrale messa a disposizione dei creditori dei beni del debitore.

In data 21.7.2022, Susanna Pinna ha depositato per il tramite del proprio difensore nota integrativa, con la quale ha precisato che la domanda di ammissione alla procedura di liquidazione deve intendersi proposta in via individuale, ha rideterminato il passivo (pari a [REDACTED] euro) e ha dichiarato di voler porre a disposizione dei creditori tutti i suoi beni, salvi quelli di impossibile liquidazione.

§§§

Deve in primo luogo dirsi che la nota del 21.7.2022, deve essere qualificata come rinuncia alla domanda da parte di [REDACTED]. Rinuncia da ritenersi rituale in quanto dichiarata implicitamente dal difensore munito di procura alle liti comprensiva del potere di rinunciare agli atti del giudizio.

Ciò posto, deve esaminarsi la domanda residua della sola [REDACTED]

La domanda è fondata e la ricorrente deve essere ammessa alla procedura di liquidazione del suo patrimonio.

Visto il ricorso, la documentazione allegata allo stesso, la relazione dell'o.c.c. e la precisazione del 21.7.2022, il Tribunale ritiene:

- la propria competenza, in quanto la debitrice risiede nel circondario del Tribunale;
- che la ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ex art. 6, legge 3/2012 e non possa accedere a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/2012;
- che sia stata prodotta la documentazione di cui all'art. 9, comma II, legge 3/2012: inventario dei beni, elenco creditori, indicazione di eventuali atti di disposizione nel quinquennio antecedente la domanda, dichiarazioni dei redditi, attestazione di fattibilità della liquidazione, elenco delle spese correnti per il sostentamento della ricorrente e della sua famiglia, certificato dello stato di famiglia;
- che la relazione dell'Organismo di Composizione della crisi risponda ai requisiti di cui all'art. 14 ter, comma III, legge 3/2012;
- che la documentazione prodotta sia adeguata al fine di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice;
- che, allo stato, non risultino atti in frode ai creditori.

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]
[REDACTED]

nomina

il dott. Emanuele Pintore quale liquidatore;

dispone

che sino al momento della chiusura della procedura di liquidazione non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che il presente decreto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare r.g. 179 del 2015, a cura della debitrice con l'ausilio del liquidatore, onde acquisire alla presente procedura la quota di pertinenza di Susanna Pinna del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato;

stabilisce

quale limite ex art. 14 ter, comma VI, lettera b), che la debitrice possa trattenere per sé il reddito da lavoro fino ██████████ euro mensili, dovendo riversare al liquidatore l'eventuale eccedenza;

ricorda

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter, comma VI, legge 3 del 2012, salvo il limite appena sopra fissato;

stabilisce

quali forme di pubblicità del presente decreto, a cui devono provvedere le ricorrenti eventualmente con l'ausilio del liquidatore: **a)** la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto; **b)** l'affissione all'albo pretorio per tre giorni consecutivi del presente decreto; **c)** la pubblicazione per trenta giorni consecutivi nel sito del Tribunale di Sassari del presente decreto.

Si comunichi alla ricorrente e al dott. Emanuele Pintore.

Sassari, 29 luglio 2022

Il Giudice

dott. Gaetano Savona